



# COMUNE DI GANGI

*Città Metropolitana di Palermo*

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale giusto D.P.R.S. n. 536/GAB. Del 18/04/2019

**N. 14 del Registro - Seduta del 31 MAGGIO 2022**

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **12:00** nella Casa Comunale, è presente il **Commissario Straordinario Impastato avv. Giovanni**

**Partecipa il Segretario del Comune Ciccarelli Santo.**

**La Giunta Comunale nella persona del Sindaco sottopone al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:**

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019 dispone che l'Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019,

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato che** l'art. 5-decies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021, ha modificato la definizione di "abitazione principale" contenuta nell'art.1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, che ora dispone: *"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per*

*pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;*

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero

delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**VISTI:**

- l'art. 1, commi 48 e 49, della Legge n. 178/2020, in virtù dei quali, a decorrere dall'anno 2021, si riduce alla metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito Fondo di ristoro in favore dei comuni a compensazione delle minori entrate con dotazione annua di 12 milioni di euro;
- l'art. 1, comma 743, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio n. 178/2020), a norma del quale, limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento dell'aliquota di riferimento per le unità abitative a disposizione. E' previsto un fondo a ristoro per le minori entrate dei comuni di cui al

comma 49 del medesimo articolo, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno 2022;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**Visto** l'art. 12 del vigente regolamento IMU che prevede l'assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2021 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 art. 1 della Legge 160/2019 – (Legge di Bilancio 2020), che prevede *“A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano locati”*;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: Tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;

**Visti:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede, a decorrere dall'anno 2020, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2020 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Accertato che** il decreto ministeriale di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019, alla data odierna, non è ancora stato emanato e, pertanto, è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

**Rilevato** che il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs.n.267/2000, disciplinanti la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777, della L. n. 160/2019;

**Atteso che** il Comune di Gangi, anche con riferimento all'annualità 2022, nel determinare le varie aliquote IMU, al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio si è avvalso della facoltà di differenziare le aliquote di cui all'allegato "A" Prospetto delle aliquote" qui interamente richiamato e parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi delle norme sopra richiamate;

**Visti:**

- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;

- il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.21 del 30/09/2020;

**Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 30/09/2020, con la quale sono state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020;

**Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.13 del 29/04/2021 con la quale sono state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021;

**Visto il** decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 *“Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”* che dispone la modifica delle misure anti-Covid, eliminando a partire dal 1 aprile ulteriori restrizioni che erano rimaste in vigore. Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, è terminato il 31 marzo 2022.

Con riferimento alle attività economiche, diversi decreti emanati in precedenza dal Governo, avevano già abrogato le norme che per gli anni 2020 e 2022 avevano regolato lo svolgimento e/o la chiusura di diverse attività economiche. Restrizioni a fronte delle quali erano stati trasferiti specifici fondi ai comuni sia da parte dello Stato che della Regione siciliana, utilizzati anche per ridurre le aliquote dell'Imu per talune categorie di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività produttive. Queste norme e trasferimenti sono venuti meno nell'esercizio 2022.

**Ritenuto**, per quanto sopra riportato, di proporre al Consiglio Comunale di approvare per l'anno 2022 le aliquote e detrazioni di cui al prospetto allegato segnato di lettera “A” parte integrante e sostanziale del presente atto.

Aliquote che sono, tranne per quanto scaturito da norme legislative sopravvenute per l'anno 2022, quelle vigenti per l'annualità d'imposta 2019 (Imposta Municipale propria più la Tariffa sui servizi indivisibili -Tasi-), vigenti a regime, senza considerare le riduzioni operate con riferimento alle sole annualità 2021 e 2022 per gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale, quali agevolazioni per contrastare gli effetti economici causati dal Sars-Cov\_2.

In particolare, le aliquote resteranno invariate rispetto a quelle deliberate nel 2021, eccetto:

- Categorie catastali: A10, B e C (con esclusione delle categorie C6 e C7), utilizzati per lo svolgimento esclusivo dell'attività lavorativa, le cui aliquote passano da 0,2% a 0,92%;
- Categorie catastali D (con esclusione delle categorie D1 e D5), utilizzati per lo svolgimento esclusivo dell'attività lavorativa, le cui aliquote passano da 0,76% a 0,92%;
- I cosiddetti beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) che saranno esenti a partire dal 2022 come previsto da normativa statale e non saranno quindi più soggette all'aliquota dello 0,25% come nel 2021;
- Una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel



territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, le cui aliquote passano da 0,48 % a 0,36%;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**Visti:**

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16 della l. 23/12/2000, n. 388, che dispone che il termine *“per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”* e che *“i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visto**, il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.21, di differimento al 31 marzo 2022 del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2022;

**Visto** il successivo art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che prevede *“Per l'esercizio 2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 31 maggio 2022. Fino al termine di cui al primo periodo è*

autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000”;

**Atteso che** sulla base proiezione degli incassi IMU 2021, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2022 ammonta a €. 800.000,00 al netto della quota di alimentazione al Fondo di solidarietà comunale;

**Tutto ciò premesso**

### **PROPONE**

- A. Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- B. Di approvare** le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022 quali riportate nell'allegato prospetto **segnato di lettera "A"**, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, che assicurano un gettito stimato di euro 800.000,00;
- C. Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore e produce effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022
- D. Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- E. Di dare mandato** al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del testo integrato e coordinato del prospetto delle aliquote e di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- F. Di dichiarare** il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi ai i dell'art. 12 c.2 L.R. 44/91, al fine dell'adozione degli atti consequenziali per l'operatività delle aliquote e delle detrazioni 2022.

**Per l'Istruttoria tecnica**

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Dott.ssa Giangrillo Concetta**

**Il Proponente**

**Il Sindaco**

**Dott. Francesco Paolo Migliazzo**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Con i poteri del Consiglio Comunale

ESAMINATA la superiore proposta di deliberazione che assume a motivazione del presente provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. art. 175 e 193 del D.lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.
- Il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.
- Visti il D.lgs. n. 118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
- l'O.EE.LL;
- Il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'Organo di revisione economico finanziaria;

RAVVISATA la competenza a deliberare

### **DELIBERA**

**A. Di approvare** le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022 quali riportate nell'allegato prospetto segnato di lettera "A", parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, che assicurano un gettito stimato di euro 800.000,00;

**A. Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022

**B. Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**C. Di dare mandato** al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del testo integrato e coordinato del prospetto delle aliquote e di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Successivamente** il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi ai i dell'art. 12 c.2 L.R. 44/91, al fine dell'adozione degli atti consequenziali per l'operatività delle aliquote e delle detrazioni 2022.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Commissario Straordinario**

**IMPASTATO GIOVANNI \***

**Il Segretario Comunale**

**Ciccarelli Santo \***

---

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 44/91

Gangi , li 31/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Ciccarelli Santo \*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91.

Gangi , li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Ciccarelli Santo \*

**D.** \*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Il Borgo dei Borghi  
2014

COMUNE DI GANGI  
Città Metropolitana di Palermo

ALLEGATO "A" – PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

**0,6 per cento**

**A) A) ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/ 9 E RELATIVE PERTINENZE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

**Vige l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione di cui al Dm 30 ottobre 2012. La scelta andrà fatta ad cura del proprietario di casa entro i termini di scadenza della dichiarazione.**

L'aliquota si applica alle pertinenze dell'abitazione principale intese esclusivamente quelle classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione

	<p>principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><b><u>ESENZIONI</u></b>      <b><u>EX</u></b> <b><u>LEGGE</u></b></p>	<p>--</p> <p><b><u>B 1 )      ABITAZIONI PRINCIPALI</u></b> Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali diverse dalla A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><b><u>B2) CASA    CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></b> La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;</p> <p><b><u>B 3)      FORZE DI POLIZIA</u></b> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie A/1 A/8 e A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b><u>B 4) COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></b> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p><b><u>B 5) ALLOGGI SOCIALI</u></b> I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,</p>

	<p>pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.</p>
<p><b><u>ESENZIONE PER ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER REGOLAMENTO.</u></b></p>	<p><b><u>C) ANZIANI E DISABILI</u></b>  E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare</p>
<p><b><u>0,46 per cento</u></b></p>	<p><b><u>D ) ALIQUOTA AGEVOLATA - FABBRICATI ABITATIVI (IACP)</u></b>  Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Dall'imposta dovuta per questi alloggi si detraggono <b><u>€ 200,00</u></b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><b><u>0,60 per cento</u></b></p>	<p><b><u>E ) ALIQUOTA AGEVOLATA - FABBRICATI ABITATIVI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESISONALI</u></b>  Unità immobiliari a destinazione abitativa dei coltivatori diretti che, ai sensi dell'art.1 D.Lgs.99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.</p>
<p><b><u>0,92 per cento</u></b></p>	<p><b><u>F ) - ALIQUOTA AGEVOLATA - FABBRICATI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA .</u></b>  <b><u>Categorie catastali: A10, B e C (con esclusione delle categorie C6 e C7)</u></b>  1 . Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A10, B e C (con esclusione delle categorie C6 e C7), utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale, (<i>Titolari di Partita IVA</i>) che abbiano residenza anagrafica, se persona fisica, o sede legale, se società, nel comune di Gangi.  2. Per godere dell'agevolazione è necessario che la sussistenza dei requisiti venga autocertificata, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il</p>

	<p>requisito si realizza. Per gli anni d'imposta successivi restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate sempreché non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all'agevolazione o non si tratti di avvio di nuove attività.</p> <p>Per l'anno d'imposta 2022 restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate entro il 31/12/2021, sempre che non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all'agevolazione.</p>
<p><b><u>0,92 per cento</u></b></p>	<p><b><u>ALIQUOTA AGEVOLATA - FABBRICATI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.</u></b></p> <p><b><u>Categorie catastali D (con esclusione delle categorie D1 e D5).</u></b></p> <p><b>G)</b> Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D (con esclusione delle categorie D1 e D5), utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale, (<i>Titolari di Partita IVA</i>) che abbiano residenza anagrafica, se persona fisica, o sede legale, se società, nel comune di Gangi.</p> <p>Per godere dell'agevolazione è necessario che la sussistenza dei requisiti venga autocertificata, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il requisito si realizza. Per gli anni d'imposta successivi restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate sempreché non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all'agevolazione o non si tratti di avvio di nuove attività.</p> <p>Per l'anno d'imposta 2022 restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate entro il 31/12/2021, sempre che non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all'agevolazione.</p>
<p><b><u>0,96 per cento</u></b></p>	<p><b><u>H ) ALIQUOTA AGEVOLATA - ALTRI IMMOBILI</u></b></p> <p>L'aliquota si applica alle seguenti categorie catastali</p> <p><b>a)</b> Unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali del gruppo A (con esclusione della categoria catastale A10) e relative pertinenze (C/6, C/7) non adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;</p> <p><b>b)</b> Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: B, D e C (con esclusione della categoria D1 e D5), non utilizzate per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o</p>



	titolari di altro diritto reale.
<b>0,36 per cento</b>	<p><b>I) ALIQUOTA AGEVOLATA SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA TITOLARI DI PENSIONE MATURATA IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE.</b></p> <p><b><u>Limitatamente all'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo</u></b>, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento ( 37,5% dello 0,96 quale aliquota delle abitazioni a disposizione).</p>
<b>1,06 per cento</b>	<p><b><u>L) ALIQUOTA ORDINARIA</u></b></p> <p>a) Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D1;  b) Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D5;  c) Aree edificabili;  d) Tutti gli altri immobili sui quali si applica l'IMU con l'aliquota al 10,60 per mille.</p>
<b><u>ESENZIONE EX LEGE</u></b>	<p><b><u>M) FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI MERCE)</u></b></p> <p>Esenzione disposta per legge dal 1 gennaio 2022, finché permanga tale destinazione e a condizione che non siano locati.</p>
<b>--</b>	<p><b><u>N) TERRENI AGRICOLI</u></b></p> <p>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</p>
<b>ESENZIONE DISPOSTA DAL COMUNE</b>	<p><b>O) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b></p> <p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.</p>

<p><b>RIDUZIONE BASE IMPONIBILE</b> <b>con applicazione della Aliquota agevolata – altri immobili lettera (H) del presente prospetto</b></p>	<p>Ai sensi dell'articolo 1, comma 747, lettera c) della legge di Bilancio n. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</li><li>b) il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quella concessa in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso Comune di Gangi e purché non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</li><li>c) Il contratto di comodato, anche se in forma verbale, deve essere Registrato. Il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato e, di conseguenza utilizzarla come propria abitazione principale;</li><li>d) il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune di Gangi.</li></ul> <p>La riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato nel limite massimo di un C/6, un C/2 o un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso Abitativo.</p> <p>Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire delle aliquote agevolate, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</p> <p>Per godere dell'agevolazione è necessario che la sussistenza dei requisiti venga autocertificata, entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene concesso il comodato.</p> <p>Per gli anni d'imposta successivi restano valide le autocertificazioni presentate sempreché non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all'agevolazione.</p> <p>Per l'anno d'imposta 2022 restano valide le autocertificazioni presentate entro il 31/12/2021, sempre che non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all'agevolazione.</p>
--	---



**Comune di Gangi**  
*Provincia di Palermo*

PROPOSTA DI DELIBERA N. 103  
Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i, della L.R. 11 dicembre 1991, n.48 per come modificato dall'art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, il sottoscritto esprime il seguente parere sulla presente proposta di deliberazione:

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica

Gangi, li 13/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GIANGRILLO CONCETTA \*

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**Comune di Gangi**  
*Provincia di Palermo*

PROPOSTA DI DELIBERA N. 103  
Consiglio Comunale

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2022.**

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa con la stessa assunta ai sensi degli artt. 147- Bis e 183 del D. Lgs. 267/2000.

Gangi, li 13/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
GIANGRILLO CONCETTA \*

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa